

violabilmente ne goda, sotto pena della vita a chi li molestasse. Vedemmo di sopra il Monistero Farfense, posto *sub defensione Regum Langobardorum, & Caroli Magni*, e sopra d' esso niun dominio per conto del temporale avca il Papa. Ivi similmente comanda, che si preffi in tutto una giusta ubbidienza al Romano Pontefice, e a i suoi Duchi (Governatori delle Città) e a i Giudici da lui deputati a far la Giustizia. Nella seconda son vietate le ruberie fatte in addietro, tanto vivente il Papa, come nella Sede vacante. Nella terza si prescrive sotto pena d' esilio, che niuno impedisca l' elezion del Pontefice, e ad eleggerlo concorrano quei soli Romani, che v' hanno diritto. Nella quarta vuole, che sieno deputati, de i Messì dall' Imperadore, che ogni anno informino esso Augusto, come si portino i Giudici nell' amministrazione della giustizia, e come sia osservata l' Imperial Costituzione. Decreta in oltre, che in prima istanza le querele contra i Duchi o Giudici negligenti sieno portate al Papa, acciocchè egli tosto vi provvegga per mezzo de' suoi Deputati; e lo faccia sapere all' Imperadore, che manderà suoi Messì, per provvedere. Nella quinta vuole, che s' interroghi tutto il Senato e Popolo Romano, per sapere, con che Legge voglia vivere, avvertendo ognuno, che se commetteran delitto contro la Legge da loro eletta e professata, secondo quella saran castigati per ordine del Pontefice e dell' Imperadore. Va inteso delle Leggi Romane, Saliche, Bavaresi, Ribuarie, e Longobarde, che tutte aveano allora corso in Italia, ed anche in Roma, dove concorrevano tanti Longobardi e Franzesi. Nella sesta trovandosi de i Beni occupati alla Chiesa Romana da alcuni potenti di Roma; sotto pretesto d' avergli ottenuti da i precedenti Papi: vuole, che i Ministri Imperiali il più presto che si possa li facciano restituire. Nella settima comanda, che non si facciano da i Romani ruberie ne' confini delle Provincie soggette al Regno d' Italia; e che le già fatte, ed ogni altra ingiustizia occorsa di quà e di là, sia corretta secondo le Leggi. Nell' Ottava dà ordine, che compariscano alla sua presenza, finchè egli si troua in Roma, tutti i Duchi, Giudici, ed altri Uffiziali del governo; perchè ne vuol sapere il numero, e i nomi, e fare a cadauno un' ammonizione intorno al Monistero, che gli è appoggiato. In ultimo comanda ed esorta ciascuno, che portino in tutto ubbidienza e riverenza al Romano Pontefice, se loro sta a cuore di goder la grazia di Dio, e d' esso Imperadore. Da queste ordinazioni risulta la signoria de' Papi in Roma, e nel suo Ducato, ma insieme la su-
perio-